

Accordo per l'utilizzo della CIGD e D.L. 18 del 17/03/2020 e successivi.

Il giorno 27 del mese di Aprile 2020

- La HENRY SCHEIN KRUGG SRL, con sede legale in Buccinasco (Mi) Via dei Lavoratori n. 7 rappresentata dal Sig. Maurizio Capogrosso,
 - e
 - FILCAMS - C.G.I.L Nazionale rappresentata dal Sig. Danilo Lelli
 - FISASCAT - CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Marco Demurtas
 - UILTUCS - U.I.L. rappresentata dal Sig. Gennaro Strazzullo
- (di seguito, collettivamente, "Le Parti")

Premesso che:

- a) HENRY SCHEIN KRUGG SRL, operante nel settore Commercio con n. 303 dipendenti, con sede legale in Buccinasco (Mi) Via dei Lavoratori n. 7 e unità produttive dislocate in più di 5 regioni, in data 31 marzo 2020 ha comunicato a mezzo PEC, alle Organizzazioni Sindacali l'esigenza di ricorrere, nel periodo previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 intercorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, in misura variabile, all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 del predetto Decreto Legge, per un massimo di 9 settimane anche non consecutive;
- b) HENRY SCHEIN KRUGG SRL ha dichiarato che la suddetta esigenza è resa necessaria ed urgente a seguito di una contrazione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 a seguito delle misure di contenimento del virus;
- c) HENRY SCHEIN KRUGG SRL ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);
- d) Le parti si sono incontrate in modalità telematica al fine di espletare l'esame congiunto previsto dalla procedura ex art 22, D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art 22 del D.L. n°18/2020 quale strumento necessario al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
3. Le Parti concordano sull'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per un massimo 9 (nove) settimane, anche non consecutive, nel periodo con decorrenza dal 23/03/2020 al 31/08/2020, così come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

4. L'istanza per richiedere la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sarà presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale, avendo HENRY SCHEIN KRUGG SRL unità produttive dislocate in più di 5 regioni.

5. La richiesta interesserà un numero massimo di 294 lavoratori e sarà attuato con la modalità della riduzione dell'orario settimanale a partire dalle 40 ore fino ad un massimo della sospensione a zero ore secondo la ripartizione regionale indicata nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.

6. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

7. Durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali, matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.


8. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori interessati, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, verrà attuata la rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

9. L'azienda si rende eventualmente disponibile ad incontri di monitoraggio su richiesta delle parti.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito e concluso, a tutti gli effetti, la procedura di consultazione sindacale prevista dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

per HENRY SCHEIN KRUGG SRL



Le OO.SS.

